REGOLAMENTO (CEE) N. 3250/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1992

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio di carni ovine e caprine tra la Comunità e dodici paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carne fresca o refrigerata o viceversa (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Romania si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 475 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 75 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Romania ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1992 di 75 t di carni fresche e refrigerate in 75 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi estremamente limitati per i quali la Romania ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 550 t espresse in peso carcassa con osso per il 1992.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina del codice NC 0204, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno suuccessivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.